

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 3 novembre 1973

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto:

Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
A. Bianco

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1973, n. 19

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 sono modificati e sostituiti dai seguenti:

« La pensione indiretta e di reversibilità prevista dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa in misura pari al trattamento minimo previsto per le pensioni della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a favore del coniuge o, in assenza, congiuntamente ai figli, di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, residenti nelle province di Trento e di Bolzano, ancorchè l'iscritto alla gestione speciale sia deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della succitata legge n. 153 e, se titolare di pensione a carico della medesima gestione, questa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

Alla pensione di cui al precedente comma è applicata la norma di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la perequazione automatica delle pensioni ».

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1972.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 3. November 1973

Der Präsident des Regionalausschusses
GRIGOLLI

Gesehen:

Der Regierungskommissär
für die Provinz Trient
A. Bianco

REGIONALGESETZ vom 3. November 1973, Nr. 19

Abänderungen zum Regionalgesetz vom 14. August 1971, Nr. 29 betreffend Maßnahmen zu Gunsten der Hinterbliebenen von Bauern, Halb- und Teilpächtern.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der erste und der zweite Absatz des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 14. August 1971, Nr. 29 werden durch die nachstehenden abgeändert und ersetzt:

« Die indirekte Pension oder die Hinterbliebenenrente nach Art. 25 des Gesetzes vom 30. April 1969, Nr. 153 wird in der Höhe des Mindestmaßes, das für die Pensionen der Sonderverwaltung der Pflichtversicherung für die Bauern, Halb- und Teilpächter vorgesehen ist, auf den Ehegatten oder bei dessen Fehlen gemeinsam auf die Kinder gemäß Art. 22 des Gesetzes vom 21. Juli 1965, Nr. 903, die in den Provinzen Trient und Bozen ansässig sind, selbst dann ausgedehnt, wenn die bei der Sonderverwaltung eingetragene Person vor Inkrafttreten des obgenannten Gesetzes Nr. 153 verstorben ist und, wenn sie von der genannten Sonderverwaltung eine Pension bezog, diese vor dem 1. Januar 1970 ihren Ablauf hat.

Auf die Pension nach dem vorhergehenden Absatz wird die Bestimmung des Art. 19 des Gesetzes vom 30. April 1969, Nr. 153 betreffend die automatische Angleichung der Pensionen angewandt ».

Art. 2

Die Begünstigungen nach diesem Gesetz haben Ablauf vom 1. Juli 1972.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il periodo 1° luglio 1972 - 31 dicembre 1973 in lire 60 milioni, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, che presentano sufficiente disponibilità.

Al maggiore onere di lire 108 milioni previsto a decorrere dall'esercizio 1974 rispetto alla spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 3 novembre 1973 .

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
A. Bianco

Art. 3

Die aus der Anwendung dieses Gesetzes erwachsende Belastung, die für die Zeit vom 1. Juli 1972 bis 31. Dezember 1973 in Höhe von 60 Millionen Lire vorgesehen ist, wird mit den Ansätzen gedeckt, die bereits mit dem Regionalgesetz vom 14. August 1971, Nr. 29 bewilligt wurden und eine ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.

Die Mehrbelastung von 108 Millionen Lire, die mit Ablauf vom Finanzjahr 1974 gegenüber der mit Regionalgesetz vom 14. August 1971, Nr. 29 bewilligten jährlichen Ausgabe vorgesehen ist, wird mit einem Teilbetrag der Mehreinnahmen aus dem Betrag gedeckt, der der Region an Stelle der Beteiligung am Ertrag der aufgehobenen allgemeinen Einnahmesteuer zusteht.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 3. November 1973

Der Präsident des Regionalausschusses
GRIGOLLI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär
für die Provinz Trient*
A. Bianco

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI TRENTO 12 ottobre 1973, n. 5330

Autorizzazione all'Azienda agricola Carlo Dal Ri di Mezzolombardo allo scarico di rifiuti nel ramo della fognatura comunale e conseguentemente nel fiume Noce.

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

delibera

1) di autorizzare - a norma dell'art. 9 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 - l'Azienda agricola Carlo Dal Ri di Mezzolombardo - allevamento avicolo - a scaricare nel ramo di fognatura del Comune di Mezzolombardo (canaletta che scorre lungo la strada provinciale in località Rupe di Mezzolom-

bardo) confluyente nella «Roggia Grande» e conseguentemente nel fiume Noce, le acque utilizzate nel rispettivo impianto avicolo, a condizione che le vasche di decantazione all'uopo costruite vengano mantenute in costante efficienza provvedendo alla loro pulizia settimanale con asporto, del materiale di deposito, in luoghi distanti dalle acque pubbliche;

2) di far obbligo alla Azienda agricola Carlo Dal Ri di sottoporsi a tutte le prescrizioni che l'Ispettorato della pesca, caccia e protezione della natura, ritenesse opportuno imporre, anche in futuro, qualora si riscontrassero danni alla fauna ittica comunque dipendenti dagli scarichi in parola.

3) L'autorizzazione di cui trattasi è rilasciata nell'esclusivo interesse della conservazione del patrimonio ittico, senza riferimento a inconvenienti di qualsiasi altra natura che lo scarico delle acque di rifiuto avessero a determinare, e senza pregiudizi per eventuali danni a terzi.